

**ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
SUL SITO WEB ISTITUZIONALE**

**In esecuzione dell'ordinanza n. 2940/2023 del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. III-
quater del 7 giugno 2023, pubblicata l'8 giugno 2023, relativa al giudizio n.r.g.
13688/2022**

Ricorso per motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo, proposto nell'interesse di **AMBU S.r.l.** (di seguito, “AMBU” o la “Ricorrente”), con sede legale in Agrate Brianza (MB), Via Paracelso, 20, Centro Direzionale Colleoni, C.F. e P.IVA n. 11160660152, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Milko Volanti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Wladimiro Troise Mangoni (C.F.: TRSWDM71D07F839S), Guido Mario Mella (C.F. MLLGMR70A23F205U), Alberto Buonfino (C.F. BNFLRT85B07F205Y) e Mattia Errico (C.F. RRCMTT86L26E897O), con domicilio virtuale presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Prof. Wladimiro Troise Mangoni (wtroise@pec-posta.it), giusta delega in calce al presente atto,

contro

- la **Regione Emilia-Romagna** (di seguito, la “Regione”), in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- l'**Azienda USL di Reggio Emilia**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'**Azienda USL di Piacenza**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'**Azienda USL di Imola**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'**Azienda USL di Ferrara**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'**Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

- l'**Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'**Azienda USL della Romagna**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'**Azienda USL di Parma**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'**Azienda USL di Modena**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'**Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'**Azienda USL di Bologna**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'**Istituto Ortopedico Rizzoli**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'**Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore in carica;
- il **Ministero della Salute** (di seguito anche il “Ministero”), in persona del Ministro in carica;
- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro in carica;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica;
- **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, in persona del Presidente *pro-tempore*;
- **Conferenza delle regioni e delle province autonome**, in persona del Presidente *pro-tempore*;

e nei confronti di

- **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Basilicata**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Calabria**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Campania**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Emilia-Romagna**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Friuli Venezia-Giulia**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Lazio**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Liguria**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;

- **Regione Lombardia**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Marche**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Molise**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Piemonte**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Puglia**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Autonoma della Sardegna**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Sicilia**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Toscana**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Umbria**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Regione Trentino-Alto Adige**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;
- **Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige**, in persona del Presidente della Giunta Provinciale in carica;
- **Provincia Autonoma di Trento**, in persona del Presidente della Giunta Provinciale in carica;
- **Johnson & Johnson Medical S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

nonché, per quanto occorrer possa, a

- **Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- **Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

e con notifica a

- **Confindustria Dispositivi Medici** - Federazione Nazionale tra le imprese operanti nei settori dei Dispositivi Medici e delle Tecnologie Biomediche, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27/11/2024 emanata dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e del relativo allegato 1, pubblicata e resa disponibile via PEC in data 24 gennaio 2025, unitamente alla notificazione della nota regionale che ne dà pubblicità, che identifica AMBU quale destinataria della richiesta di payback rimodulata nelle quote di ripiano di cui al cennato allegato 1;
- della delibera della Giunta Regionale n. 160 del 03/02/2025 avente ad oggetto *“Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”*, nella parte in cui non dispone la revoca o l'annullamento d'ufficio del precedente atto di richiesta di corresponsione delle quote di payback;
- della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante *“Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”*, ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli eventuali atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare: delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, ancorché dal contenuto non noto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui la delibera n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda USL di Piacenza, la delibera n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda USL di Parma, la Delibera n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda USL di Reggio Emilia, la delibera n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda USL di Modena, la Delibera n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara, la Delibera n. 260 del 6 settembre 2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, la Delibera n. 325 del 4 settembre 2019, dell'Azienda USL di Bologna, la Delibera n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda USL di Imola, la Delibera n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda USL di Ferrara, la Delibera n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda USL della Romagna, la Delibera n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma, la Delibera n. 333 del 19 settembre 2019, dell'Azienda

- Ospedaliera di Reggio Emilia, la Delibera n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena, la Delibera n. 212 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna;
- del Decreto Ministeriale emanato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 216 il 15 settembre 2022, recante “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”;
 - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251 il 26 ottobre 2022, recante “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*”; dell’atto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 181/CSR del 7 novembre 2019 avente per oggetto “*Accordo, ai sensi dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018*”, dell’intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 e 28 settembre 2022, nonché ancora l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché di ogni altro atto, ancorché non noto, volto a richiedere direttamente o indirettamente alla Ricorrente di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, rispetto al quale si fa riserva di proporre motivi aggiunti.

*** **

Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo, nell’ambito del giudizio n.r.g. 13688/2022 notificato in data 24 marzo 2025 e depositato dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma, in data 24 marzo 2025:

CONSIDERATO CHE

- La Società ricorrente ha adito il T.A.R. Lazio – Roma chiedendo, con il ricorso introduttivo (n.r.g. 13688/2022) l'annullamento dei provvedimenti ministeriali relativi alla disciplina del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 emanati dal Ministero della Salute (tra cui il decreto 6 ottobre 2022), per poi, con successivi ricorsi per motivi aggiunti (1-15), incardinati nell'ambito del medesimo r.g., domandare altresì l'annullamento, oltre ai predetti atti ministeriali, dei singoli provvedimenti con cui le Regioni e le Province autonome hanno dato attuazione alla cennata disciplina.
- La Società ricorrente ha poi presentato, tra luglio e settembre 2023, un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, n. 16, incentrato sull'incostituzionalità del meccanismo di revisione del payback rivisto con la l. n. 56/2023 e un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo, in relazione alla rideterminazione operata dalla Provincia Autonoma di Bolzano (n. 17), nonché un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, a valere quale ricorso autonomo (n. 18), nel settembre 2023, avverso il decreto del Direttore generale dell'area sanità e sociale – Regione Veneto, relativo alla ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici;
- Considerate le peculiarità del caso di specie, che vede coinvolte tutte le società produttrici/distributrici di dispositivi medici operanti sul territorio italiano e la conseguente impossibilità di individuare i potenziali controinteressati, con apposita istanza, AMBU S.r.l. ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 41, c. 4, c.p.a., all'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intimatè;
- Con l'ordinanza n. 2940/2023 datata 7 giugno 2023 e pubblicata l'8 giugno 2023, che in copia conforme si notifica in uno alla presente, il Presidente del T.A.R. Lazio, Roma, sezione III-*quater* ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, fissando le modalità di esecuzione del medesimo incumbente.

- È interesse della ricorrente dare impulso a quanto ivi statuito, con la precisazione che – come disposto dall'Ecc.mo T.A.R. – detta pubblicazione dovrà avvenire entro e non oltre i termini stabiliti dall'Ordinanza;
- Che il ricorso principale e i primi 15 ricorsi per motivi aggiunti, a valere anche quali ricorsi autonomi, sono stati trasmessi in data 16 giugno 2023 per la pubblicazione alle Amministrazioni indicate nell'Ordinanza; che il 16° ricorso per motivi aggiunti è stato parimenti trasmesso per la pubblicazione in data 18 luglio 2023; che il 17° ricorso per motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo, è stato pure trasmesso per la pubblicazione in data 15 settembre 2023; che il 18° ricorso per motivi aggiunti è stato trasmesso in data 29 settembre 2023;
- Che, da ultimo, si è resa necessaria la proposizione, sempre nell'ambito del giudizio n.r.g. 13688/2022, di un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo (n. 19), meglio indicato in epigrafe, in forza della rimodulazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, delle somme da corrispondere a titolo di payback;
- Che, a fronte del chiaro dettato dell'Ordinanza, per cui *“la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati?”*;

Lo scrivente Avv. Alberto Buonfino, nella sua qualità di difensore di AMBU S.r.l. nel giudizio più sopra ricordato

INVITA

codesta Spettabile Amministrazione a dare solerte e piena esecuzione a quanto disposto nell'Ordinanza n. 2940 pubblicata l'8 giugno 2023 dal Presidente del TAR Lazio, Roma, Sez. III-*quater*, attraverso le prescritte modalità.

In particolare, SI INVITA:

in ottemperanza all'autorizzata notifica per pubblici proclami, a dare esecuzione, in conformità alla predetta Ordinanza n. 2940/2023, alla pubblicazione di un

ulteriore avviso (rispetto a quelli già richiesti con pec del 16.6.2023 in relazione al ricorso introduttivo e ai primi 15 motivi aggiunti, con pec del 18.7.2023 in relazione ai motivi aggiunti n. 16 e con pec del 15 settembre 2023 in relazione ai motivi aggiunti n. 17, con pec del 29 settembre 2023 in relazione ai motivi aggiunti n. 18) sul sito web istituzionale, dal quale risultino i seguenti elementi **(descritti in grassetto)**:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;**
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intime;**
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;**
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;**
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;**

A tal fine, si specifica , con riferimento al singolo ricorso per motivi aggiunti di cui si richiede notificazione per pubblici proclami, che:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:** T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater; il numero di registro generale del ricorso è 13688/2022, [nell'ambito del quale, oltre al ricorso introduttivo e a 18 ricorsi per motivi aggiunti, a valere anche quali ricorsi autonomi, già oggetto di pubblicazione per pubblici proclami, è stato presentato un ulteriore ricorso per motivi aggiunti (n. 19)];
- **2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intime:** il ricorso per motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo (n. 19) è stato proposto da AMBU S.r.l. contro la Regione Emilia-Romagna, l'Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Imola, l'Azienda USL di Ferrara, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Ferrara, -l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l'Azienda USL della Romagna, l'Azienda USL di Parma, l'Azienda USL di Modena, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma l'Azienda USL di Bologna, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, l'Università degli Studi di Ferrara ,il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché nei confronti di tutte le Regioni italiane e della Provincia Autonoma di Trento, nei confronti di Johnson and Johnson Medical S.p.A., nonché, per quanto occorrer possa, all'Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila e all' Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, e con notifica a Confindustria Dispositivi Medici.

3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti: cfr. atto allegato alla pec di trasmissione (AMBU - Ricorso Emilia Romagna (Motivi aggiunti 19);

4) l'indicazione dei controinteressati: i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento.

5) l'indicazione del numero dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, ord. presidenziale n. 02940/2023 del 7 giugno 2023, pubblicata l'8 giugno 2023.

Ai sensi della citata Ordinanza n. 2940/2023 *“le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente*

ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento [enfasi aggiunta];

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”.

Tale pubblicazione, che qui si invoca, dovrà essere eseguita da codesta Spettabile Amministrazione nei tempi e nei modi stabiliti nella richiamata Ordinanza n. 2940/2023 e più sopra richiamati. Fermo restando che i Preg.mi Destinatari sono a conoscenza di tutti i documenti e atti processuali, si notificano e si trasmettono, in uno alla presente e in ottemperanza alla citata Ordinanza, i seguenti atti:

- 1) copia conforme del ricorso per motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo, n. 19 (n.r.g. 13688/2022) su supporto informatico (allegato a pec);
- 2) copia conforme dell'Ordinanza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-*quater*, n. 2940/2023.

Ove codesta Spettabile Amministrazione ravvisi difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui sarà destinatarie, si chiede sin d'ora che ne venga atto formalmente, così da consentire – come previsto dalla citata Ordinanza n. 2940/2023 - di considerare per “effettuazione delle pubblicazioni” l'inoltro, da parte di AMBU S.r.l., della richiesta della pubblicazione. AMBU S.r.l. si rende disponibile a versare l'importo eventualmente dovuto per l'attività di pubblicazione sul sito web istituzionale di codesta spettabile Amministrazione.

Si richiede che l'attestato di avvenuta pubblicazione venga trasmesso all'indirizzo pec alberto.buonfino@pec-posta.it

Milano, lì 25 marzo 2025

Avv. Prof. Wladimiro Troise Mangoni

Avv. Guido M. Mella

Avv. Alberto Buonfino

Avv. Mattia Errico